

COMUNE DI SAN BELLINO
PROVINCIA DI ROVIGO

REGOLAMENTO “BABY BONUS”

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 64 del 19.12.2019

Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 44 del 29.10.2024

Regolamento Comunale per la concessione degli assegni una tantum denominati “Baby Bonus” correlati alle nascite e alle adozioni di minori.

Art.1–Finalità

Art.2–Definizioni

Art.3–Soggetti beneficiari legittimati a presentare la domanda

Art.4–Requisiti

Art.5–Importo del bonus

Art.6–Termine e modalità di presentazione della domanda

Art.7–Cumulabilità

Art.8–Verifiche

Art.9–Clausola di salvaguardia

Art.10–Entrata in vigore

Art.1–Finalità

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione alla politica dell'Amministrazione Comunale di San Bellino che considera la famiglia come soggetto centrale in grado di assumersi la responsabilità primaria dei compiti di cura e di soddisfacimento delle esigenze primarie dei propri membri, i requisiti e le modalità di accesso, l'entità, anche in ragione del numero di figli, nonché le modalità di assegnazione ed erogazione agli aventi diritto dei contributi una tantum denominati “Baby Bonus” correlati alle nascite e alle adozioni di minori.

Art.2-Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:
 - nucleo familiare: il nucleo familiare così come definito dall'articolo 3 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159;
 - figlio: il figlio nato nel matrimonio o fuori dal matrimonio o adottato;
 - adozione: la procedura disciplinata dalla legge 4 maggio 1983, n.184 (diritto del minore ad una famiglia).

Art.3-Soggetti beneficiari legittimati a presentare la domanda

1. I soggetti beneficiari legittimati a presentare la domanda di assegno possono essere:
 - nel caso di genitori coniugati o non coniugati ma conviventi, indifferentemente uno dei due genitori;
 - nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, il genitore con cui il figlio convive;
 - nel caso di genitori nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di separazione personale dei coniugi o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il genitore a cui il figlio sia stato affidato con provvedimento, anche provvisorio, dell'Autorità Giudiziaria o, nel caso di provvedimento di affido condiviso, il genitore con cui il figlio convive;
 - nel caso in cui vi sia un unico genitore che eserciti la responsabilità genitoriale, questo unico genitore;
2. Le condizioni di cui al comma 1 devono sussistere alla data della presentazione della domanda.
3. Quello tra i due genitori che, nei casi di cui al comma 1, non ha presentato la domanda non può presentare analoga domanda per il medesimo figlio.

Art.4-Requisiti

1. Il bonus è concesso ed erogato al genitore beneficiario che ha presentato la domanda in occasione della nascita di un figlio o adozione di minore.
2. Almeno uno dei genitori compresi nel medesimo nucleo familiare deve soddisfare, alla data di nascita o di adozione del figlio, le seguenti condizioni:
 - essere residente, da almeno dieci anni, computati anche in maniera non continuativa, nel territorio nazionale;
 - il genitore e il figlio per la cui nascita o adozione si richiede il bonus devono in ogni caso essere residenti del Comune di San Bellino al momento della presentazione della domanda di assegno.

3. Il bonus dovrà essere restituito in misura piena nelle seguenti ipotesi:
 - venga spostata la residenza del genitore e del figlio per la cui nascita o adozione si richiede il bonus al di fuori del territorio del Comune di San Bellino prima dei tre anni dalla nascita o adozione del figlio;
 - il figlio non venga iscritto e non concluda l'intero percorso di formazione alla scuola dell'infanzia presente all'interno del territorio comunale e successivamente alla scuola primaria di San Bellino.
4. Non è prevista la restituzione del "baby bonus" nel caso in cui la non iscrizione alla scuola dell'infanzia di San Bellino avvenga per necessità certificata di docenti di sostegno.

Art.5–Importo del bonus

1. L'importo del contributo è stabilito dalla Giunta comunale con cadenza annuale e prima dell'approvazione del bilancio di previsione, tendendo conto delle effettive capacità finanziarie dell'Ente. In caso la Giunta, per gli anni successivi alla prima determinazione dell'importo, non provveda a deliberare in merito, si intende confermato l'ultimo importo deliberato dalla Giunta stessa. *(inserito con deliberazione di C.C. n. 44 del 29.10.2024).*

Art.6– Termine e modalità di presentazione della domanda

1. Le domande devono essere compilate sui moduli appositamente predisposti dal Comune, distribuiti presso gli uffici comunali e pubblicati nel sito internet, ovvero mediante piattaforme digitali apposite messe a disposizione dall'Ente. *(inserito con deliberazione di C.C. n. 44 del 29.10.2024).*
2. Le domande, se non presentate mediante piattaforma informatica con sistema di identificazione digitale, devono essere debitamente sottoscritte e corredate da copia di documento di identità, complete di tutta la necessaria e idonea documentazione, e consegnate a mano presso l'ufficio competente, ovvero mediante il servizio postale, la posta elettronica ordinaria o la posta elettronica certificata. *(inserito con deliberazione di C.C. n. 44 del 29.10.2024).*
3. La domanda è presentata nel termine perentorio di novanta giorni dalla data di nascita o di adozione del figlio per il quale è richiesto il bonus.
4. Nel caso di adozione il termine perentorio di cui al comma 2 decorre dalla data del provvedimento di adozione.
5. La domanda è accompagnata da una dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) che attesti gli stati e qualità personali posseduti dai richiedenti ai sensi dell'articolo 3, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.

Art.7–Cumulabilità

1. Il bonus di cui al presente regolamento è cumulabile con ogni altro beneficio pubblico per il sostegno.

Art.8–Verifiche

1. Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
2. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.
3. Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso.

Art.9–Clausola di salvaguardia

1. L'Amministrazione Comunale verificherà costantemente le risorse finanziarie disponibili; resta fermo che con delibera consiliare da approvare entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente si può sospendere, per un determinato anno, l'erogazione del baby bonus.

Art.10–Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2020.